



REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA

(Emanato con D.R. n. 2364/2021 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 6.12.2021)

Art. 1 Finalità e contenuto

- 1- Al fine di garantire un elevato livello di sicurezza e benessere ambientale, il presente regolamento disciplina il divieto di fumo, anche tramite l'utilizzo di sigarette elettroniche, negli ambienti dell'Università degli Studi di Siena, in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute dei lavoratori, degli studenti e di tutti gli utenti.
- 2- L'Università si riserva la possibilità di estendere il divieto di fumo a locali diversi da quelli contemplati dalla legge 584/75

Art. 2 Soggetti obbligati

- 1- Sono obbligati all'osservanza del presente regolamento:
 - a) tutto il personale dipendente, a tempo determinato e indeterminato
 - b) il personale a contratto
 - c) gli assegnisti di ricerca, i dottorandi, gli specializzandi
 - d) gli studenti
 - e) i concessionari di servizi a favore dell'Università
 - f) ogni soggetto che acceda a qualsiasi titolo nei locali dell'Università di Siena

Art. 3 Campo di applicazione

1. È vietato fumare
 - a) in tutti i locali e/o vani degli edifici nei quali l'Università svolga le sue attività, siano essi di proprietà o dalla stessa utilizzati a qualsiasi titolo, ivi compresi laboratori, archivi, depositi e locali di utilizzo o stoccaggio di materiali e/o sostanze infiammabili, esplosive, combustibili, comburenti, radioattive;
 - b) in tutti i mezzi ed autoveicoli dell'Università o comunque utilizzati per conto dell'Università;
 - c) in tutte le aree aperte limitrofe agli accessi ed ai percorsi di accesso degli ambienti di cui al precedente punto a);
 - d) in tutti gli spazi esterni di pertinenza della Università (ad esempio: strade, cortili, giardini, balconi, terrazzi, scale antincendio, ecc.), fatta eccezione per le aree esterne riservate ai fumatori ed idoneamente attrezzate.
2. Il divieto di fumo nei locali indicati nel comma 1 sussiste anche al di fuori dell'orario di apertura al pubblico e al di fuori dell'orario di lavoro ed è esteso a tutto l'arco della giornata, 24 ore su 24.
3. Al fine di rendere coerente l'azione di contrasto e lotta al fumo, è vietata la vendita di tabacchi e di sigarette, anche elettroniche, negli spazi interni dell'Università.

4. I trasgressori, oltre ad essere passibili di sanzione come nel prosieguo specificato, potranno essere chiamati anche a rispondere di eventuali danni recati all'Amministrazione.

Art. 4 Competenze della Direzione Generale dell'Università

1. Spetta alla Direzione Generale, anche per il tramite del Servizio Prevenzione e Protezione:
 - a) Predisporre appositi cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della normativa di riferimento, delle sanzioni applicabili e dei nominativi dei soggetti incaricati della vigilanza e dell'accertamento delle infrazioni
 - b) Predisporre il materiale necessario e i verbali per la contestazione
 - c) Predisporre una guida relativa alle modalità di contestazione dell'infrazione ed alla compilazione del verbale di contestazione

Art. 5 Soggetti Responsabili e Soggetti Incaricati della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni al divieto di fumo

- 1- I "Soggetti Responsabili dell'applicazione della normativa in materia di divieto di fumo", nel seguito denominati "Soggetti Responsabili", sono i Dirigenti ed i Preposti così come individuati ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ciascuno per la struttura di competenza.
- 2- I Soggetti Responsabili possono individuare, tra il personale dipendente in servizio presso la propria struttura, il/i soggetti cui affidare la funzione di "Soggetti Incaricati nella vigilanza sul rispetto del divieto di fumare, per l'accertamento e contestazione dell'illecito", di seguito denominati "Soggetti Incaricati".
A tale fine il Soggetto Responsabile:
 - a) redige e comunica al dipendente il formale conferimento dell'incarico di vigilanza sul rispetto del divieto di fumare, indicando gli ambienti e/o i locali in cui dovrà svolgere tale attività e acquisisce l'accettazione formale dell'incarico da parte dell'incaricato;
 - b) trasmette copia della nomina al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
- 3- Resta fermo che qualora i Soggetti Responsabili non provvedano a nominare i Soggetti Incaricati, sono da ritenersi essi stessi incaricati alla vigilanza, all'accertamento e contestazione dell'illecito

Art. 6 Contestazione dell'infrazione

- 1- Ai Soggetti responsabili ed ai Soggetti incaricati spetta il compito di sorvegliare il rispetto del divieto di fumo e, in caso di trasgressione, procedere alla relativa contestazione. In caso di contestazione dell'infrazione, previa identificazione del trasgressore mediante esibizione di valido documento di identità, redigono il verbale di accertamento in duplice copia (secondo il modello allegato A), intimando il pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi degli artt. 13 e 14 della Legge 689/1981. Delle due copie redatte, la prima è consegnata al trasgressore, la seconda è inviata alla Direzione Generale dell'Università.
- 2- In caso di difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, i soggetti responsabili e i soggetti incaricati possono chiedere, anche direttamente, la collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri
- 3- I "Soggetti Responsabili" e i "Soggetti Incaricati" non possono ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore. Nel verbale di contestazione (All. A) sono riportate le indicazioni sulle modalità di pagamento della sanzione amministrativa.
- 4- Presso ogni struttura, deve essere tenuto a cura dei soggetti responsabili e dei soggetti incaricati un registro nel quale devono essere annotati, con numerazione progressiva, i verbali di contestazione. Nel verbale deve essere riportato il numero corrispondente all'annotazione sul registro.

- 5- L'elenco dei verbali di contestazione deve essere trasmesso alla Direzione Generale entro il 15 dicembre di ogni anno. La Direzione Generale, anche per il tramite del Servizio Prevenzione e Protezione provvede annualmente all'invio di un resoconto dei verbali di contestazione alla Prefettura territorialmente competente

Art. 7 Sanzioni

- 1- I trasgressori alle disposizioni di cui all' art. 3, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,50 ad euro 275,00. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
- 2- Le persone indicate nell'art. 5 che non ottemperino alle disposizioni contenute nell'art. 6, sono soggette al pagamento di una somma da euro 220,00 ad euro 2.200,00. I dipendenti dell'Università che non osservino il divieto, possono altresì essere sottoposti a procedimento disciplinare.
- 3- Chiunque rilevi l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, è tenuto a darne comunicazione al soggetto incaricato o al dirigente o, in caso di assenza o inadempienza, al Direttore Generale.

Art. 8 Formazione del personale ed iniziative di sensibilizzazione

- 1- Il Servizio di Prevenzione e Protezione organizza iniziative informative e formative rivolte al personale di cui al precedente art. 5, al fine di aggiornare sulle modalità operative previste per l'attuazione del presente regolamento.
- 2- Il Servizio di Prevenzione e Protezione promuove iniziative volte a sensibilizzare tutto il personale dipendente, al fine di incentivare la disabitudine al fumo e responsabilizzare in merito al rispetto ed all'osservanza del divieto.

Art. 9 Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applica la normativa vigente in materia e le norme di Ateneo.